

From: segreteria_news@pec.peritiagrari.it
Sent: Thursday, April 14, 2022 3:16 PM
To: collegio.padova@pec.peritiagrari.it
Subject: Trasmissione Regolamento della Formazione Continua

Gentilissimi

Trasmettiamo il Regolamento della Formazione Continua del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 5 del 15/03/2022 con le integrazioni apportate e approvate con delibera di Consiglio del Collegio Nazionale Verbale n. 11 del 13.09.2021.

Non vi sono sostanziali modifiche ma solo una integrazione riguardante la partecipazione ai corsi organizzati dalla STN Struttura Tecnica Nazionale che prevedono di riconoscere un numero massimo di crediti formativi professionali pari a 24CFP

Cordialmente

Ufficio Formazione

Cristina Santoni

Via Principe Amedeo, 23 - 01185 Roma

tel: 06/48906713 INTERNO 1

E mail: formazione@peritiagrari.it

formazione@pec.peritiagrari.it

Web: www.peritiagrari.it

(Si informa che il presente indirizzo email NON è monitorato, non effettuare repliche poiché NON saranno lette. Questo indirizzo va considerato unicamente come mezzo di spedizione massiva di email PEC. Le caselle monitorate per le comunicazioni ufficiali restano pertanto segreteria@pec.peritiagrari.it, amministrazione@pec.peritiagrari.it e formazione@pec.peritiagrari.it e tutte quelle pubblicate sul sito internet www.peritiagrari.it)

Anno CXLIII - Numero 5

Roma, 15 marzo 2022

Pubblicato il 15 marzo 2022



BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ORDINI PROFESSIONALI E ALBI



COLLEGIO NAZIONALE
DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PERITO AGRARIO E DEL PERITO AGRARIO LAUREATO

Approvato con Delibera di Consiglio del Collegio Nazionale
Verbale n° 08 del 18.12.2017

Integrato e modificato con nota del Ministro Orlando
n° m_dg.GAB.18/05/2018.0016942.U

Approvato con Delibera di Consiglio del Collegio Nazionale
Verbale n° 25 del 31.05.2018

Approvato con Delibera di Consiglio del Collegio Nazionale
Verbale n. 11 del 13.09.2021

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PERITO AGRARIO E DEL PERITO AGRARIO LAUREATO

Approvato con Delibera di Consiglio del Collegio Nazionale - Verbale n° 08 del 18.12.2017
Integrato e modificato con nota del Ministro Orlando n° m_dg.GAB.18/05/2018.0016942.U
Approvato con Delibera di Consiglio del Collegio Nazionale - Verbale n°25 del 31.05.2018
Approvato con Delibera di Consiglio del Collegio Nazionale - Verbale n°11 del 13.09.2021

Sommario

- Art. 1	Obbligo di aggiornamento della competenza professionale	pag. 3
- Art. 2	Definizioni	pag. 3
- Art. 4	Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale	pag. 5
- Art. 5	Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale	pag. 7
- Art. 6	Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale	pag. 7
- Art. 7	Compiti del CNPAPAL	pag. 7
- Art. 8	Riconoscimento attività di Formazione Continua	pag. 8
- Art. 9	Autorizzazione	pag. 8
- Art. 10	Compiti dei Consigli dei Collegi territoriali	pag. 9
- Art. 11	Compiti degli iscritti	pag. 10
- Art. 12	Esonero	pag. 11
- Art. 13	Entrata in vigore	pag. 12

**Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari
e dei periti agrari laureati**

- Visto l'art. 117 della Costituzione Italiana "sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'esclusione della istruzione e formazione professionale";
- Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 23 novembre 1944, n. 382, recante ordinamento dei Consigli dei Collegi degli ordini e dei collegi e dei Consigli dei Collegi nazionali professionali;
- Vista la Legge 28 marzo 1968, n. 434 - Ordinamento della professione di Perito Agrario - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1968, n. 101;
- Vista la legge n° 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge 21 febbraio 1991, n. 54 "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1991, n. 49;
- Visto l'art. 1, comma 3, della Legge n. 208 del 25 giugno 1999;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 - Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001;
- Visto il D.l.gs 30 giugno 2003, n.196, recante norme a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali;
- Visto L'art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali ai sensi dell'. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- Visto gli "Indirizzi generali" di cui all'articolo 7, comma 1 lettera A) del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale adottato dal Consigli dei Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati nella seduta del 31 luglio 2013;
- Visto Il Regolamento della Formazione Continua approvato dal C.N.P.A.P.A.L nella seduta del 13 ottobre 2013;
- Viste Le norme in materia di Protezione Civile; Sicurezza sui luoghi di lavoro, Igiene e sicurezza alimentare; PAN per l'uso sostenibile dei fitofarmaci; La direttiva nitrati e altre norme derivanti da Regolamenti o leggi attuative di Direttive Europee

Ritenuto

opportuno modificare il Regolamento della Formazione continua del Perito Agrario e del Perito Agrario Laureato adottato e vigente:

Modifica

il Regolamento vigente come di seguito si riporta.

- *Art. 1 - Obbligo di aggiornamento della competenza professionale*

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012 n.137, il presente regolamento disciplina la formazione continua dei

professionisti iscritti all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

2. Sono obbligati alla formazione tutti gli iscritti, esercenti la libera professione, anche in via occasionale.
3. Gli iscritti che non hanno esercitato la professione e che intendono iniziare, o riprendere, l'attività professionale per ottemperare agli obblighi di cui al presente regolamento, dovranno adeguare il proprio status formativo entro un biennio.

- Art. 2 – *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- “Professione”: così come definita all’art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 7/08/2012 n.137;
- “Professionista”: così come definito all’art. 1, comma 1, lett. b) del DPR 7/08/2012 n.137;
- “Competenza professionale”: capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell’esercizio della professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato;
- “Aggiornamento della competenza professionale”: insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali;
- “Formazione professionale continua”: processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali, si incrementano le competenze possedute con l’aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato;
- “Apprendimento formale”: apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell’Agricoltura, degli Alimenti, dell’Ambiente e del Territorio nel sistema di istruzione secondaria, istruzione tecnica superiore, università e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio;
- “Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale e/o a distanza offerta da ogni soggetto che persegue finalità di formazione professionale;
- “Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell’esercizio della professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;

- “Certificazione delle competenze”: procedura volontaria di riconoscimento, da parte del Collegio territoriale ovvero del Collegio Nazionale ovvero da Enti convenzionati con il CNPAPAL, secondo apposito regolamento, delle competenze acquisite dall’iscritto.
 - “CNPAPAL o C.N.P.A.P.A.L.” - acronimo del Consiglio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati.
- Art. 3 - Attività di formazione professionale continua: misura e minimo*
- obbligatorio per l’esercizio della professione
1. L’aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua.
 2. L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).
 3. Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 (trenta) CFP annui.
 4. Si possono conseguire CFP:
 - a) con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito;
 - b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate nei successivi artt. 4, 5, 6.
 - c) con attività svolte in qualità di rappresentanti di istituzioni pubbliche;
 - d) con attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale svolte nell’ambito di: istituzioni scolastiche, formative, universitarie, centri di ricerca e sperimentazione, enti, organizzazioni, associazioni pubbliche e/o private riconosciute, accreditate dal CNPAPAL.
 - e) con attività svolte nell’ambito della rappresentanza istituzionale della categoria;
 5. L’iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi degli artt. 4, 5 e 6.
 6. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili nel corso di un anno è di n. 90 (novanta). I CFP in eccedenza vengono accreditati e possono essere compensati nel termine massimo di due anni successivi.

Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto, cumulati nell’anno precedente. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.
 7. Al momento dell’iscrizione all’Albo si accreditano:

- a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso il Collegio Territoriale di provenienza;
 - b) in caso di prima iscrizione all' Albo entro 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 45 (quarantacinque) CFP;
 - c) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 (trenta) CFP.
8. I crediti conferiti al momento della prima iscrizione all'Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

- Art. 4 - *Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale*

1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato "A" al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.
2. Sono riconosciute le attività di formazione frontale e/o a distanza di cui al comma 1, organizzate dai Collegi territoriali, ovvero dal Collegio Nazionale, ovvero da Enti accreditati dalle Regioni o dallo Stato convenzionati con il CNPAPAL, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, anche, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del DPR 137/2012. Il numero di CFP assegnato dal Collegio territoriale, ovvero dal Collegio Nazionale, ovvero da Enti convenzionati, riconosciuti dal CNPAPAL, ha validità sull'intero territorio nazionale.
3. Sono riconosciute dai Collegi territoriali, ovvero dal Collegio Nazionale, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, le attività di formazione frontale di cui al comma 1, organizzate nel territorio di competenza da associazioni di iscritti all'Albo o da altri soggetti pubblici e/o privati accreditati dalle Regioni o dallo Stato, ai sensi dell'art. 7, del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dal Collegio territoriale, ovvero dal Collegio Nazionale, ovvero da Enti convenzionati, riconosciuti con il CNPAPAL ha validità sull'intero territorio nazionale.
4. Sono riconosciute dal CNPAPAL, con la contemporanea assegnazione della valenza in CFP, le attività di formazione di cui al comma 1, con organizzazione sovra-territoriale frontale o a distanza, organizzate da associazioni di iscritti all'Albo o da altri soggetti autorizzati e convenzionati dal CNPAPAL ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.
5. Sono riconosciute dal CNPAPAL, ovvero dai Collegi territoriali, le attività di formazione di cui al comma 1, con organizzazione frontale o a distanza, progettate e attuate da Enti,

Associazioni non Ordinistiche, Organizzazioni Economico Produttive, Organizzazioni Sindacali, Scuole, Centri di Formazione Professionale accreditati, Università, Fondazioni o da altri soggetti convenzionati con il CNPAPAL ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. Il CNPAPAL può convenzionarsi con soggetti pubblici e/o privati per il riconoscimento delle attività formative e il riconoscimento dei CFP.

6. Il CNPAPAL, ovvero i Consigli dei Collegi territoriali possono riconoscere singole attività di formazione per l'apprendimento non formale non comprese tra quelle indicate nell'allegato "A". In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti attribuiti alla singola attività. Il riconoscimento di tali attività di formazione va motivato.
7. È istituita presso il CNPAPAL una banca dati, consultabile on-line, di tutti i soggetti formativi riconosciuti ai sensi dei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

- *Art. 5 - Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale*

1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato "A" al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.
2. La certificazione delle competenze, conferita dal Collegio territoriale di appartenenza, ovvero dal Consiglio del Collegio territoriale, ovvero dal CNPAPAL da soggetto convenzionato e/o riconosciuto dal CNPAPAL, permette all'iscritto di ottenere CFP come indicato nell'allegato "A".

I CFP conferiti dal Consiglio del Collegio territoriale, e dal Consiglio del Collegio Nazionale e/o da soggetto convenzionato, riconosciuto dal CNPAPAL, determinano il numero annuo dei CFP riconosciuti all'iscritto.

- *Art. 6 - Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale*

1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato "A" al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

- *Art. 7 - Compiti del C.N.P.A.P.A.L.*

1. In attuazione a quanto definito dall'art. 7, del DPR 7/08/2012, n.137, sono compiti del Consiglio del Collegio Nazionale che lo attua direttamente:
 - a) la predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo valide per l'intero territorio nazionale, come riferimento per i Consigli dei Collegi territoriali, per l'organizzazione della didattica, per il riconoscimento della didattica, ovvero dell'offerta formativa organizzata dalle associazioni di iscritti all'Albo o altri soggetti autorizzati dal CNPAPAL e per l'assegnazione del numero di CFP riconoscibili per ciascuna delle attività formative (allegato "A");
 - b) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa sul territorio nazionale;
 - c) il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze da parte degli iscritti;
 - d) la concessione delle autorizzazioni alle associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti pubblici e/o privati, accreditati dallo Stato o dalle Regioni, unitamente alla gestione delle procedure connesse con il rilascio della concessione stessa, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, ovvero alla sottoscrizione della convenzione. L'accreditamento dei soggetti da parte delle Regioni o dallo Stato sostituisce la documentazione prevista dalle tabelle dalla A) alla E) allegate al presente Regolamento.
 - e) il CNPAPAL vigila sugli eventi formativi realizzati e sulla formazione erogata agli iscritti, chiedendo, anche a campione, chiarimenti e la documentazione necessaria, sia agli organizzatori che ai discenti.

- *Art. 8 – Riconoscimento attività di formazione continua*

È compito dei Consigli dei Collegi territoriali il riconoscimento delle attività di formazione continua di tipo non formale, a distanza o frontali con organizzazione territoriale.

Spetta ai Consigli dei Collegi territoriali riconoscere le attività di formazione continua di tipo non formale, a distanza o frontali con organizzazione sovra territoriali.

Il riconoscimento deve essere congiunto fra i Consigli dei Collegi territoriali coinvolti.

- *Art. 9 – Autorizzazione*

1. In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012 n.137, il CNPAPAL può concedere, a suo insindacabile giudizio, ad associazioni di iscritti all'Albo e ad altri soggetti pubblici e/o privati che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, il convenzionamento, ovvero il riconoscimento, ovvero l'autorizzazione

all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente regolamento. L'autorizzazione viene concessa con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità del soggetto richiedente e della offerta formativa proposta.

2. Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti pubblici e/o privati che intendono ottenere l'autorizzazione per convenzionarsi, ovvero essere riconosciuti e organizzare le attività di formazione professionale di cui al precedente comma, devono presentare apposita istanza al CNPAPAL, recante tutte le informazioni necessarie, corredata da idonea documentazione, secondo le relative istruzioni predisposte dallo stesso CNPAPAL.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il CNPAPAL è tenuto a comunicare agli istanti l'insindacabile esito dell'esame della domanda. L'istanza può essere rigettata, con provvedimento motivato, per manifesta irricevibilità o per evidente mancanza dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Nello stesso termine di trenta giorni, il CNPAPAL può in alternativa, e per una sola volta, richiedere ai soggetti istanti di fornire in forma scritta ulteriori informazioni o produrre documenti supplementari al fine di completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entro quindici giorni dalla richiesta da parte del CNPAPAL, determina il rigetto della domanda. L'esito dell'esame della domanda va comunicato agli istanti entro trenta giorni dalla consegna delle integrazioni richieste.
4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNPAPAL, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante di cui al comma 1; agli istanti viene comunicata, a cura del CNPAPAL, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero della Giustizia, il CNPAPAL autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l'elenco delle istanze accolte viene pubblicato sul sito internet del CNPAPAL. L'autorizzazione concessa ha validità di mandato dalla data di delibera ed è soggetta a revoca, ove sia provato, anche mediante verifica permanente o a campione, che siano venuti meno i requisiti di accredito, riconoscimento, convenzionamento o la qualità della formazione erogata;
5. Il CNPAPAL può stipulare con associazioni di iscritti all'Albo, ovvero con altri soggetti pubblici e/o privati accreditati, riconosciuti, specifiche convenzioni volte a semplificare le procedure di autorizzazione e a programmare gli eventi e le attività formative promosse dalle predette associazioni in un arco temporale prestabilito. Tali convenzioni potranno essere applicate anche dai Collegi territoriali.

- Art. 10 - *Compiti dei Consigli dei Collegi territoriali*

1. In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del DPR 7/08/2012 n.137, sono compiti dei Consigli dei Collegi territoriali:
 - a. l'organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell'intero territorio nazionale predisposte dal CNPAPAL, rivolte ai propri professionisti iscritti o di altri Collegi territoriali, che li autorizzano, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del DPR 137/2012, in cooperazione o convenzione con altri soggetti pubblici e/o privati, purché convenzionati, accreditati con il CNPAPAL;
 - b. il riconoscimento, nell'ambito degli indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale predisposti dal CNPAPAL, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti convenzionati e/o autorizzati dal CNPAPAL e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili;
 - c. la gestione dell'offerta formativa territoriale, il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza;
 - d. la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti;
 - e. la comunicazione al CNPAPAL delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative riconosciute dall'art. 4, comma 6, del presente regolamento.
2. I Consigli dei Collegi territoriali riconoscono la certificazione volontaria delle competenze dei propri professionisti iscritti nel rispetto delle linee di indirizzo predisposte dal CNPAPAL.

- Art. 11 - *Compiti degli iscritti*

1. In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del DPR 07/08/2012 n.137, sono compiti degli iscritti ai Collegi territoriali
 - a) la tempestiva comunicazione al Consiglio del Collegio territoriale dei CFP conseguiti per mezzo di attività formative non organizzate dal Collegio stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti;
 - b) la conservazione della documentazione attestante i CFP conseguiti da presentare, a richiesta, in caso di controllo.

- Art. 12 – *Esonero*

1. Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte dei Consigli dei Collegi territoriali, su domanda da parte del professionista, i seguenti casi:
 - a. maternità o paternità, per un anno;
 - b. servizio militare volontario e servizio civile, ovvero servizi di volontariato, anche internazionale svolto in organismi ONLUS, per la durata del servizio;
 - c. grave malattia o infortunio, per un anno, ovvero per la durata della malattia e infortunio grave.
 - d. Il professionista in attività che abbia superato il 70° anno di età e che risulti aver ottemperato agli obblighi della Formazione Continua di cui all'art. 3 del presente regolamento, esonero parziale.
 - e. Il Presidente della Repubblica, i Ministri del Governo, i Parlamentari, il Presidente della Regione, gli Assessori e Consiglieri Regionali, esonero riconosciuto senza invio domanda da parte dell'iscritto, per il periodo circoscritto alla durata del mandato.
 - f. Il Presidente della Provincia, esonero per la durata del mandato.
 - g. Altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
2. Alla concessione del periodo di esonero, definito dal Consiglio del Collegio territoriale su istanza dell'iscritto, consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare ai sensi dell'art. 3, comma 7, del presente regolamento.

- Art. 13 – *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Segue: Allegati A) e B)

ALLEGATO "A" - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP

I CREDITI SONO SOMMABILI

Apprendimento non formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	- Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge Il CNPAPAL nell'ambito dell'applicazione di convenzioni stipulate con Ministeri e Istituzioni pubbliche può fissare tetti massimi di Crediti Riconosciuti	Previsti da eventuali convezioni con Enti e Istituzioni Pubbliche	1 ora = 1 CFP
	- Partecipazione frontale o a distanza in veste di relatore a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge Il CNPAPAL nell'ambito dell'applicazione di convenzioni stipulate con Ministeri e Istituzioni pubbliche può fissare tetti massimi di Crediti Riconosciuti	Previsti da eventuali convezioni con Enti e Istituzioni Pubbliche	1 ora = 2 CFP
	- Partecipazione in veste di uditor a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dai Consigli dei Collegi Territoriali e/o dal Consiglio del Collegio Nazionale e/o soggetti pubblici e privati convenzionati	max. 5 CFP evento max. 15 CFP anno	1 ora = 1 CFP
	- Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max. 5 CFP evento max. 10 CFP anno	1 ora = 1 CFP
	- Partecipazione a progetti di ricerca e sperimentazione		1 progetto = 30 CFP
	- Partecipazione a corsi, convegni, progetti, scambi internazionali organizzati in Italia o all'estero con Paesi U.E. e/o Extracomunitari		1 evento = 10 CFP
	- Partecipazione ad Assemblee ordinarie del Collegio territoriale		1 evento = 3 CFP
	- Partecipazione ad Assemblee dei Presidenti dei Collegi Territoriali, organizzate dal CNAPAL		1 evento = 5 CFP
	- Partecipazione ad Assemblee straordinarie e/o programmatiche del Collegio territoriale		1 evento = 5 CFP
	- Partecipazione a stage formativi	Previsti da eventuali convezioni con Enti e Istituzioni Pubbliche	Valutati caso per caso

segue ALLEGATO "A"

Appendimento informale	Descrizione	Ulteriore Descrizione	Crediti attribuiti
	- Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo-professionale nel campo dell'agricoltura, dell'ambiente, delle costruzioni, della sicurezza, del territorio, dell'estimo, degli alimenti, del verde ed in generale di tutte le attività di competenza del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, ovvero nell'ambito delle Scuole, dei Centri di Formazione Professionale e Universitari ad indirizzo tecnico scientifico	- Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile	15 CFP anno
		- Certificazione delle competenze professionali da parte del Collegio territoriale	max. 20 CFP anno
	- Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	- Pubblicazioni qualificate su riviste specializzate a tiratura provinciale, regionale e nazionale	5 CFP pubblicazione
		- Collaborazioni permanenti con quotidiani a tiratura provinciale, regionale e nazionale e pubblicazioni monografie, ovvero libri tecnico scientifici o scolastico professionali	20 CFP anno
		- Brevetti registrati	30 CFP brevetto
	- Aggiornamento informale conseguente ad attività istituzionali, organizzative, di coordinamento e di studio	- Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e/o all'estero, riconosciuti dai Consigli dei Collegi Territoriali e/o dal Consiglio del Collegio Nazionale.	max. 20 CFP anno
		- Nomina quale esperto componente della Sezione Specializzata Agraria in Tribunale	20 CFP anno
		- Assolvimento di funzioni di Sindaco, Assessore Comunale, Consigliere provinciale	15 CFP anno
		- Assolvimento di funzioni Consigliere comunale	10 CFP anno
		- Partecipazione in Consigli dei Collegi di amministrazione di Enti di Ricerca, Sperimentazione, di economia e lavoro di carattere nazionale	20 CFP anno
		- Assolvimento di funzione in qualità di Presidente, Segretario, Vicepresidente e Tesoriere del Consiglio del Collegio Nazionale, ovvero di Consigliere del Collegio Nazionale, ovvero in qualità di membro del Comitato Amministratore della Gestione Separata Periti Agrari	20 CFP anno
		- Assolvimento di funzione in qualità di consigliere Presidente, Segretario, Vicepresidente e Tesoriere dei Consigli dei Collegi Territoriali. Tali incarichi escludono i crediti previsti dal punto successivo.	20 CFP anno
		- Assolvimento di funzione in qualità di membro del Consiglio del Collegio Territoriale e/o membro del collegio dei Revisori dei Conti e/o Sindaci	15 CFP anno
		- Assolvimento funzione in qualità di Presidente, Segretario, Vicepresidente, Tesoriere dei Coordinamenti e/o Federazioni regionali, quando il Collegio territoriale non si identifichi con il Collegio regionale	10 CFP anno
		- Partecipazione alle commissioni per gli Esami di Stato per l'esercizio della professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato	15 CFP per sessione
	- Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	- Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.	Valutati caso per caso

Segue ALLEGATO "A"

Apprendimento formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	- Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.	Max. 30 CFP anno	30 CFP / anno di frequenza (frazionabili)
	- Frequenza di corsi universitari con esame finale	Max. 30 CFP anno	30 CFP / anno di frequenza
	- Frequenza di corsi organizzati da Scuole, Centri di Formazione Università, riconosciuti dal M.I.U.R. e/o Regioni e/o cofinanziati dall'U.E.	Max. 30 CFP anno Fatti salvi limiti massimi previsti da eventuali convezioni con Enti e Istituzioni Pubbliche	1 ora = 1 CFP

ALLEGATO B

Indirizzi generali di cui all'articolo 7, comma 1 lettera A) del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale adottato dal Consiglio del Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati nella seduta del 31/07/2013 e aggiornato nella seduta del 13/09/2021

I requisiti riportati nelle tabelle si seguito elencate [a) b) c) e d)] sono sostituiti, qualora esistenti, dal documento di accreditamento del Ministero della Pubblica Istruzione, Ricerca e Università (M.I.U.R.), da leggi speciali dello Stato o dalle Regioni, siano essi enti pubblici o enti scolastici e/o di Formazione Professionale privati parificati, riconosciuti, accreditati, ovvero da autocertificazione ai sensi della DPR 445/2000 dei riconoscimenti pubblici conseguiti.

TABELLA A: CAPACITA ECONOMICHE E GIURIDICHE (requisiti di ammissibilità)

REQUISITI RICHIESTI	INDICATORI UTILIZZATI PER VALUTARE I REQUISITI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
- Presenza nello Statuto (o documento simile) della finalità formativa	- Indicazione della formazione professionale tra i propri fini statutari	- Statuto e/o Atto costitutivo	- Copia dello statuto o dell'atto costitutivo
- Costituzione dell'Ente	- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante con la indicazione della data di costituzione dell'Ente		- Autodichiarazione del Legale Rappresentante
- Volume d'affari derivante dall'attività di formazione maggiore o uguale al 51% del totale del volume d'affari	- Valore % sul totale del fatturato	- Ultimo bilancio approvato o documento finanziario equivalente	- Compilazione on line del prospetto di bilancio o scansione dell'ultimo bilancio approvato, accompagnato dalla documentazione attestante la verifica da parte di un revisore contabile
- Solidità patrimoniale e finanziaria	- Per l'analisi del bilancio utilizzare i più comuni indici di bilancio: - Indici di liquidità - Patrimonio netto maggiore o uguale a zero.	- Ultimo bilancio approvato	- Compilazione on line del prospetto di bilancio o scansione dell'ultimo bilancio approvato, accompagnato dalla documentazione attestante la verifica da parte di un revisore contabile
- Assenza di stato di fallimento	- Assenza di: - Stato di fallimento - Liquidazione coatta - Concordato preventivo - o procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni		- Autodichiarazione del legale rappresentante
- Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti			- Autodichiarazione del legale rappresentante

TABELLA A: CAPACITÀ ECONOMICHE E GIURIDICHE (requisiti di ammissibilità) [segue]

REQUISITI RICHIESTI	INDICATORI UTILIZZATI PER VALUTARE I REQUISITI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
- Affidabilità del legale rappresentante	- Possesso dei poteri di rappresentanza	- Atto che attesti il potere di rappresentanza: atto costitutivo o statuto o verbale di nomina successivo e copia di un documento valido del legale rappresentante.	- Autodichiarazione del legale rappresentante
- Assenza di condanne in capo a legale rappresentante, amministratori, direttori di sede, dirigenti muniti di rappresentanza, soci in nome collettivo o accomandatari	- Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi a danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso, corruzione, frode, riciclaggio - Assenza di misure cautelari o sanzioni interdittive - Assenza di divieto a stipulare contratti con la pubblica amministrazione	- Autodichiarazione	- Autodichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in possesso delle dichiarazioni sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e riportanti i requisiti richiesti
- Disponibilità al controllo, anche sotto forma di verifica ispettiva, della sussistenza di tutte le modalità e condizioni indicate nel presente allegato		- Autodichiarazione	- Autodichiarazione del legale rappresentante
- Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/1999)		- Autodichiarazione	- Autodichiarazione del legale rappresentante
- Rispetto della normativa in tema di lavoro per dipendenti e collaboratori		- Autodichiarazione	- Autodichiarazione del legale rappresentante

TABELLA B: CAPACITA' INFRASTRUTTURALE E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità)

REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
DISPONIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ DEI LOCALI	<ul style="list-style-type: none"> - Documento® attestante la disponibilità esclusiva per almeno tre anni, a partire dalla data della domanda, di aule, laboratori ed altri spazi strutturali destinati allo svolgimento delle attività formative nelle forme consentite dalla legge - ®(Contratto di locazione, contratto di comodato, titolo di proprietà Tutti i contratti devono essere registrati presso gli uffici preposti ai sensi delle norme vigenti). 	<ul style="list-style-type: none"> - Autodichiarazione del legale rappresentante che riporti gli estremi della registrazione del titolo di disponibilità dell'immobile e dei relativi contraenti.
	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione del datore di lavoro del numero di lavoratori occupati alle dipendenze o sotto qualsiasi altra forma contrattuale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Autodichiarazione del legale rappresentante
	<ul style="list-style-type: none"> - Visura catastale relativa ad ogni sede operativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Scansione digitale della visura catastale relativa ad ogni sede operativa
	<ul style="list-style-type: none"> - Perizia tecnica descrittiva, corredata da grafico indicativa dei locali in esame, sottoscritta e timbrata da un tecnico abilitato che attesti gli adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche con riferimento alla normativa vigente. Oppure 	<ul style="list-style-type: none"> - Scansione digitale della perizia tecnica descrittiva corredata da grafico indicativa dei locali in esame oppure - della dichiarazione Asl competente per territorio; - della dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale; - oppure
	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione Asl competente per territorio (legge 13/89) - Dichiarazione ufficio tecnico comunale competente (dm 236/1989) 	<ul style="list-style-type: none"> - autodichiarazione del legale rappresentante che attesta il rispetto delle norme vigenti per l'accessibilità ai disabili.

TABELLA B: CAPACITA' INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità) [segue]

REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di valutazione dei rischi disponibile presso la propria sede operativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il possesso del documento di valutazione dei rischi presso la propria sede operativa oppure - Scansione digitale della autocertificazione del legale rappresentante in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
	<ul style="list-style-type: none"> - Nominativo dell'RSPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, che indichi il nominativo dell'RSPP
	<ul style="list-style-type: none"> - Organigramma della sicurezza (sottoscritta dal legale rappresentante), che indichi i nominativi dei soggetti coinvolti nel servizio di prevenzione e protezione 	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o scansione dell'organigramma della sicurezza (sottoscritte dal legale rappresentante), che indichi i nominativi dei soggetti coinvolti nel servizio di prevenzione e protezione
	<ul style="list-style-type: none"> - Attestato di frequenza al Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro, rilasciato al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), istituito a seguito dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. - Nel caso di svolgimento dell'incarico da parte dello stesso datore di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> - scansione dell'attestato di frequenza al corso conforme al D.M. 16 gennaio 1997; ovvero - scansione dell'attestato di frequenza al corso istituito a seguito dell'Accordo stato- Regioni di cui all'art 34 del Dlgs n. 81 	<ul style="list-style-type: none"> - Scansione dell'attestato di frequenza al Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro, rilasciato al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), istituito a seguito dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. - Nel caso di svolgimento dell'incarico da parte dello stesso datore di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> - scansione dell'attestato di frequenza al corso conforme al D.M. 16 gennaio 1997; ovvero - scansione dell'attestato di frequenza al corso istituito a seguito dell'Accordo stato- Regioni di cui all'art 34 del Dlgs 9 aprile 2008 n. 81

TABELLA B: CAPACITA' INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità) [segue]

REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (segue)	<ul style="list-style-type: none"> - Attestato di frequenza al Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro, rilasciato all'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), istituito a seguito dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. 	<ul style="list-style-type: none"> - Scansione dell'attestato di frequenza al Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro, rilasciato all'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), istituito a seguito dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. oppure - ove previsto ai sensi della normativa vigente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Legale Rappresentante di essere esenti dalla nomina dell'ASPP
	<ul style="list-style-type: none"> - Attestato di frequenza al Corso per Addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi della normativa vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Scansione dell'attestato di frequenza al Corso per Addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi della normativa vigente oppure, ove previsto ai sensi della normativa vigente: - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante di essere esenti dalla nomina dell'addetto alla gestione delle emergenze antincendio - e per scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti - scansione dell'Attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della Legge 28/1/96, n. 609 per i lavoratori incaricati.
	<ul style="list-style-type: none"> - Attestato di frequenza al Corso per Addetti al pronto soccorso ai sensi della normativa vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Scansione dell'attestato di frequenza al Corso per Addetti al pronto soccorso ai sensi della normativa vigente.

TABELLA B: CAPACITA' INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità) [segue]

REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (segue)	<ul style="list-style-type: none"> - Attestato di frequenza al Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 2 del D.M.16/01/1997) 	<ul style="list-style-type: none"> - Scansione dell'attestato di frequenza al Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 2 del D.M.16/01/1997) - oppure, nei casi previsti dalla normativa vigente: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante attestante il fatto che l'Ente non ricade tra le categorie di soggetti che debbano eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione comunale, sentito il parere della ASL competente per territorio, oppure nulla osta tecnico-sanitario della ASL competente per la rispondenza dei locali della sede all'utilizzo per attività formative, aggiornato rispetto a modifiche strutturali apportate con scansione della planimetria allegata al nulla osta vistata dall'ASL competente 	<ul style="list-style-type: none"> - Scansione dell'autorizzazione comunale, sentito il parere della ASL Competente per territorio, oppure nulla osta tecnico-sanitario della ASL competente per la rispondenza dei locali della sede all'utilizzo per attività formative, aggiornato rispetto a modifiche strutturali apportate con scansione della planimetria allegata al nulla osta vistata dall'ASL competente
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (segue)	<ul style="list-style-type: none"> - Certificato valido di Prevenzione Incendi (CPI) - oppure - per attività non soggette al CPI - perizia firmata da un tecnico abilitato che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente (tramite la descrizione dettagliata dello stato dei luoghi, dei dispositivi antincendio e delle vie di fuga) e che l'attività non è soggetta a CPI. - Per i centri di formazione pubblici: - perizia firmata dal Dirigente capo dell'Ufficio Tecnico, che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente - oppure - nelle more del rilascio del certificato - ricevuta di invio della documentazione ai Vigili del Fuoco. 	<ul style="list-style-type: none"> - Scansione del Certificato valido di Prevenzione Incendi (CPI) - oppure - per attività non soggette al CPI - scansione della perizia firmata da un tecnico abilitato che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente (tramite la descrizione dettagliata dello stato dei luoghi, dei dispositivi antincendio e delle vie di fuga) e che l'attività non è soggetta a CPI. - Per i centri di formazione pubblici: - Scansione della perizia firmata dal Dirigente capo dell'Ufficio Tecnico, che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente - oppure - nelle more del rilascio del certificato - scansione della ricevuta di invio della documentazione ai Vigili del Fuoco.

TABELLA B: CAPACITA' INFRASTRUTTURALE E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità) (segue)

REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (segue)	- Dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici (elettrico e termico/ condizionamento nel caso di impianto autonomo) ai sensi della normativa vigente in materia, rilasciata dalla ditta installatrice.	- Scansione della dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici (elettrico e termico/ condizionamento nel caso di impianto autonomo) ai sensi della normativa vigente in materia, rilasciata dalla ditta installatrice.
	- Dichiarazione di conformità deve essere corredata, ai fini della validità della stessa, dal progetto e dalla relazione tecnica riportante la tipologia dei materiali utilizzati e la conformità alla normativa vigente.	- La dichiarazione di conformità deve essere corredata, ai fini della validità della stessa, dal progetto e dalla relazione tecnica riportante la tipologia dei materiali utilizzati e la conformità alla normativa vigente.
	- Nel caso di realizzazione parziale di impianti è necessario che la relazione tecnica indichi espressamente la compatibilità con gli impianti preesistenti oppure	- Nel caso di realizzazione parziale di impianti è necessario che la relazione tecnica indichi espressamente la compatibilità con gli impianti preesistenti oppure
	- nei casi previsti dall'art. 7 comma 6 del D.P.R. 37/08, dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale che l'impianto è conforme alle normative vigenti.	- nei casi previsti dall'art. 7 comma 6 D.P.R. 37/08, scansione della dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale che l'impianto è conforme alle normative vigenti.

TABELLA B: CAPACITA' INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità) [segue]

REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (segue)	<ul style="list-style-type: none"> - Denuncia dell'Impianto di terra all'ISPESL o agli enti competenti secondo le procedure previste dalla normativa vigente all'atto della messa in esercizio degli impianti stessi oppure - Modulo di trasmissione con indicazione degli estremi della dichiarazione di conformità, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 462/2001), trasmessa dal datore di lavoro all'IspeI o altro ente accreditato, entro 30 giorni della messa in esercizio dell'impianto stesso. oppure - Verbale di verifica periodica dell'impianto di terra e/o dei dispositivi contro le scariche atmosferiche rilasciato dall'ASL, dall'ARPA o da ente accreditato 	<ul style="list-style-type: none"> - Scansione della denuncia dell'Impianto di terra all'ISPESL o agli enti competenti secondo le procedure previste dalla normativa vigente all'atto della messa in esercizio degli impianti stessi oppure - Scansione del modulo di trasmissione con indicazione degli estremi della dichiarazione di conformità, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 462/2001), trasmessa dal datore di lavoro all'IspeI o altro ente accreditato, entro 30 giorni della messa in esercizio dell'impianto stesso e - Scansione del verbale di verifica periodica dell'impianto di terra e/o dei dispositivi contro le scariche atmosferiche rilasciato dall'ASL, dall'ARPA o da ente accreditato oppure - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante, che attesti che non sono stati superati i termini di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 462/01.
	<ul style="list-style-type: none"> - Verbale di verifica periodica, da parte dell'ASL o di un Ente notificato, degli impianti ascensori. 	<ul style="list-style-type: none"> - Scansione del verbale di verifica periodica, da parte dell'ASL o di un Ente notificato, degli impianti ascensori. oppure - dichiarazione del Legale Rappresentante che attesti che i locali sono al piano terra o non sono serviti dall'impianto ascensore oppure - nel caso in cui l'impianto ascensori è stato installato da meno di due anni: - scansione della comunicazione protocollata dal Comune con il solo allegato "dichiarazione di conformità" rilasciato dalla ditta installatrice; - scansione della comunicazione da parte del Comune del numero di matricola attribuito all'impianto.

TABELLA B: CAPACITA' INFRASTRUTTURALE E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità) [segue]

REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (segue)	<ul style="list-style-type: none"> - Ultima ricevuta di avvenuta manutenzione degli estintori rilasciata da ditta autorizzata da non più di un anno. 	<ul style="list-style-type: none"> - Scansione dell'ultima ricevuta di avvenuta manutenzione degli estintori rilasciata da ditta autorizzata da non più di un anno oppure - se gli estintori sono stati installati da meno di un anno scansione della ricevuta dell'avvenuta installazione in conformità alla normativa vigente.
	<ul style="list-style-type: none"> - Certificato di staticità ed agibilità o abitabilità incondizionata dei locali rilasciato dal Sindaco del Comune di pertinenza; - certificato di collaudo statico redatto da tecnico abilitato ed iscritto ad apposito 'albo professionale oppure - perizia tecnico-giurata attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità tecniche abilitato o per i centri di formazione pubblici, dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico. - In caso di modifiche strutturali intercorse sarà necessario produrre una documentazione aggiornata oppure - in mancanza dei requisiti richiesti da parte degli enti che utilizzano locali di edifici scolastici pubblici e da parte delle stesse scuole pubbliche dichiarazione a firma del Dirigente scolastico della scuola stessa che attesti di aver inoltrato al competente ufficio del Comune nel quale insiste l'edificio scolastico, il rilascio della certificazione suddetta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Scansione del Certificato di staticità ed agibilità o abitabilità incondizionata dei locali rilasciato dal Sindaco del Comune di pertinenza - oppure - certificato di collaudo statico redatto da tecnico abilitato ed iscritto ad apposito 'albo professionale oppure - scansione della perizia tecnico-giurata attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato o per i centri di formazione pubblici, dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico. - In caso di modifiche strutturali intercorse sarà necessario produrre una documentazione aggiornata oppure - in mancanza dei requisiti richiesti da parte degli enti che utilizzano locali di edifici scolastici pubblici e da parte delle stesse scuole pubbliche dichiarazione a firma del Dirigente scolastico della scuola stessa che attesti di aver inoltrato al competente ufficio del Comune nel quale insiste l'edificio scolastico, il rilascio della certificazione suddetta.

TABELLA B: CAPACITA' INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità) [segue]

REQUISITI RICHIESTI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
<p>SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (<i>segue</i>)</p>	<p>- Denuncia degli impianti di riscaldamento (se applicabile), l'utilizzo di apparecchiature ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza, la presenza dell'impianto luci di emergenza, la disponibilità della cassetta di pronto soccorso nonché l'impegno alla formazione ed informazione del personale sui rischi connessi alle attività lavorative ed al mantenimento degli standard della sicurezza all'interno della Sede Operativa.</p>	<p>- Dichiarazione del Legale Rappresentante che attesta la denuncia degli impianti di riscaldamento (se applicabile), l'utilizzo di apparecchiature ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza, la presenza dell'impianto luci di emergenza, la disponibilità della cassetta di pronto soccorso nonché l'impegno alla formazione ed informazione del personale sui rischi connessi alle attività lavorative ed al mantenimento degli standard della sicurezza all'interno della Sede Operativa.</p>